

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA di BIELLA
ASL VERCELLI

COMUNE di PRAY

VARIANTE STRUTTURALE di adeguamento
del PRGC vigente (DGR 44-20719 del 07.07.1997)
al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 smi "Tutela e Uso del Suolo", art.17, comma 4

Relazione

SETTEMBRE 2016

Dott. Arch. Marco Plata

Indice

Nota introduttiva pag. 2

Caratteristiche della Variante Strutturale 2016 pag. 2

1. La Variante Strutturale di adeguamento al PAI pag. 2

2. I contenuti della Variante Strutturale pag. 3

Allegato 1

Testo delle modifiche alle NTA del PRGC pag. 4

Allegati cartografici

PRGC Tavola A01, scala 1/2000, settembre 2016

PRGC Tavola A02, scala 1/2000, settembre 2016

PRGC Tavola A03, scala 1/2000, settembre 2016

PRGC Tavola A04, scala 1/2000, settembre 2016

PRGC Tavola A05, scala 1/2000, settembre 2016

PRGC Tavola A06, scala 1/2000, settembre 2016

PRGC Tavola B, scala 1/5000, settembre 2016

Nota introduttiva

La presente relazione illustra obiettivi e contenuti della Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante Strutturale 2016 al vigente PRGC del Comune di Pray (approvato con DGR 44-20719 del 07.07.1997), redatta, con immediato riferimento ai disposti della LR 56/77smi, art. 17, comma 4, per adeguare lo strumento urbanistico comunale al Piano di assetto idrogeologico (PAI).

L'Amministrazione di Pray, con la Variante Strutturale 2016, intende verificare e aggiornare il quadro della pericolosità geomorfologica, del dissesto idrico e della conseguente idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio comunale, adeguando lo strumento urbanistico vigente, con la definizione puntuale delle invarianti di carattere idrogeologico, al quadro sovraordinato del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

La Variante Strutturale 2016 si configura, nell'immediato, come elemento basilare di conoscenza del territorio, indispensabile nell'affrontare la riorganizzazione funzionale di alcune parti dello stesso territorio comunale stante la necessità di riallineare, anche sul piano di una reale fattibilità, compatibilità e sostenibilità, sia ambientale che economica, le previsioni, in termini di ricaduta sull'assetto territoriale, contenute nel PRGC vigente, agli effetti della lunga crisi economica subita dal Paese.

Nel processo di governo del territorio comunale, la Variante Strutturale 2016 di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta di conseguenza il primo ed indispensabile passo che l'Amministrazione affronta nell'intraprendere il percorso per riallineare compiutamente lo strumento urbanistico comunale alle indicazioni della pianificazione sovraordinata, definite dal Piano Territoriale Regionale (PTR, approvato con DCR n°122-29783 del 21.07.2011), dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR, adottato con DGR n°20-1442 del 18.05.2015) e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Biella (PTCP, approvato con DCR n°90-34130 del 17.10.2006 e della Variante n.1 approvata con DCR n°60-51347 del 01.12.2010).

Caratteristiche della Variante Strutturale 2016

1. La Variante Strutturale di adeguamento al PAI

La Variante in esame è definita, con riferimento ai disposti della LR 56/77 smi, art.17, comma 4, come "strutturale" in quanto si caratterizza come mero adeguamento del PRGC vigente al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Gli elementi di progetto della Variante e le conseguenti azioni progettuali che la caratterizzano, con riferimento alle esigenze di governo del territorio espresse dall'Amministrazione comunale, costituiscono, come detto, il quadro delle invarianti idrogeologiche ed idrauliche, puntualmente esplicitato dalla revisione operata sulla cartografia di PRGC e dallo specifico adeguamento delle NTA, a cui dovranno riferirsi gli adeguamenti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni.

La Variante Strutturale 2016 è espressamente esclusa dal processo di valutazione VAS in quanto costituisce “... *mero adeguamento al PAI* ...” con riferimento alla LR 56/77 smi, articolo 17, comma 9.

2. I contenuti della Variante parziale

Per quanto concerne le modifiche, cartografiche e normative, introdotte nell’assetto dello strumento urbanistico vigente va evidenziato che la Variante traspone:

- a) nella cartografia del PRGC, elaborata alle scale 1/2000 (Tavole serie “A”) e 1/5000 (Tavola serie “B”) le indicazioni derivate dagli “*Studi geologico-tecnici inerenti verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica del PRGC ai sensi della Circolare n°7/LAP/1996*” e puntualmente cartografati alla Tavola G7-b “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica*”, alla scala 1/5000, dove “Le classi di idoneità utilizzate nella cartografia di sintesi sono state elaborate attenendosi a quanto previsto dalla “*Circolare del Presidente della Giunta regionale n.7/LAP approvata in data 6 maggio 1996* “ - L.R. 5 Dicembre 1977, N. 56, e successive modifiche ed integrazioni. *Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*”. Per meglio evidenziare la natura dei fattori di rischio insistenti sulle porzioni di territorio non urbanizzate, si è ripartita la classe III - A in ulteriori due sottoclassi (III-A-1 e III- A-2), così come per la classe 3B si sono utilizzate le sottoclassi previste dalla nota illustrativa della Circolare 7LAP/96 (3B2, 3B3 e 3B4).” ;
- b) nelle NTA del PRGC vengono introdotti articolati normativi di merito conseguenti al nuovo assetto dello strumento, in sostituzione dell’apparato normativo originario, come dettagliatamente illustrato nell’allegato normativo.

Allegato 1

ESTRATTO NTA PRGC VIGENTE

DCR 44-20719 del 07/07/1997

(PAG. 9 E PAGG. 115 - 123)

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLE NTA DEL PRGC VIGENTE
PROPOSTO CON LA VARIANTE STRUTTURALE
DI ADEGUAMENTO AL PAI**

LR 56/77 smi, art. 17, comma 4

(PAG. 9 E PAGG. 115 - 123)

con le procedure previste alla LR 56/77 smi, art. 17; allo scadere dell'arco temporale di validità del PRGC, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla revisione del piano stesso.

con le procedure previste alla LR 56/77 smi, art. 17; allo scadere dell'arco temporale di validità del PRGC, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla revisione del piano stesso.

Art.1.1.4 **Prescrizioni generali**

1. Il territorio del Comune di Pray è collocato in Zona 4 di rischio sismico, pertanto la progettazione di tutte le opere di competenza regionale, come individuate alla DGR 23.12.2003 n.64-11402, Allegato B, dovrà tenere conto della vigente normativa antisismica ed il preliminare studio geologico e geotecnico dovrà consentire la puntuale classificazione dei terreni interessati dall'intervento ai sensi del DM 14/1/2008.

TITOLO IV

VINCOLI DI SALVAGUARDIA E TUTELA

TITOLO IV

VINCOLI DI SALVAGUARDIA E TUTELA

CAPITOLO 1° DEFINIZIONI

CAPITOLO 1° DEFINIZIONI

Art.4.1.1 **Vincoli di salvaguardia e tutela**

Art.4.1.1 **Vincoli di salvaguardia e tutela**

1. Per Vincoli di Salvaguardia e Tutela si intendono le limitazioni o le subordinazioni che condizionano o limitano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia di parti del territorio, per necessità di tutela geologica, di salvaguardia dei valori storico-ambientali, per la protezione di infrastrutture, nonché per particolari competenze legislative e controlli sulle modificazioni dell'uso del suolo in funzione dell'interesse pubblico e della tutela della pubblica incolumità.
2. Il Piano Regolatore Generale (PRGC) individua cartograficamente, in elaborati specifici e nelle tavole di progetto, le porzioni di territorio sottoposte a tali limitazioni e subordinazioni, corrispondenti alla seguente classificazione:
 - A - Vincolo Idrogeologico:
 - Vincolo di inedificabilità totale (V1)
 - Vincolo di edificabilità parziale (V2)
 - Vincolo di edificabilità condizionata (V3)
 - B - Tutela Ambientale
 - Aree di valore ambientale e paesaggistico (V4)
 - Parchi privati di valore ambientale (V5)
 - Aree di particolare interesse ambientale
 - C - Fasce di Rispetto
 - Fascia di rispetto degli impianti urbani
 - Fascia di rispetto da opere di captazione acqua potabile
 - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua
 - Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali
 - Fascia di rispetto di elettrodotti A/T
 - Fascia di rispetto dei gasdotti

1. Per Vincoli di Salvaguardia e Tutela si intendono le limitazioni o le subordinazioni che condizionano o limitano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia di parti del territorio, per necessità di tutela idrogeologica, di salvaguardia dei valori storico-ambientali, per la protezione di infrastrutture, nonché per particolari competenze legislative e controlli sulle modificazioni dell'uso del suolo in funzione dell'interesse pubblico e della tutela della pubblica incolumità.
2. Il Piano Regolatore Generale (PRGC) individua **le porzioni di territorio sottoposte a tali limitazioni e subordinazioni descrivendo puntualmente, nelle cartografie di progetto e in elaborati specifici, l’assetto idrogeologico e la idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio comunale, le specifiche tutele in atto per le Aree di valore ambientale e paesaggistico (V4) e per i Parchi privati di valore ambientale (V5), la conformazione delle Fasce di Rispetto per i corsi d'acqua, le opere di captazione dell’acqua potabile, gli impianti urbani, i nastri e gli incroci stradali, gli elettrodotti A/T ed i gasdotti.**

CAPITOLO 2° VINCOLO IDRO GEOLOGICO

CAPITOLO 2° VINCOLO IDRO GEOLOGICO

Art.4.2.1 Natura del vincolo idrogeologico

Art.4.2.1 Natura del vincolo idrogeologico

- 1. I vincoli idrogeologici sono disposti ai sensi del RD 30.12.1923 n.3267, art. 1, e RD 13.02.1933 n.215, art. 5, con le modalità e procedure di cui alla LR 56/77 smi, art. 30.
- 2. Il PRGC recepisce la perimetrazione del territorio del comune di Pray, da sottoporre a vincolo idrogeologico, operata dal CFS in data 23.06.1957, specificando agli articoli seguenti la disciplina di intervento e di uso del suolo relativa ad ogni porzione del territorio comunale in cui, per ragioni di instabilità dei versanti, di squilibrio nel regime delle acque, di negatività delle caratteristiche geotecniche dei terreni, gli interventi devono essere assoggettati a vincoli specifici.
- 3. I soggetti attuatori sono comunque tenuti ad adeguare gli interventi alle condizioni del suolo al momento dell'intervento stesso, indipendentemente dal regime prescrittivo o normativo vigente sull'area interessata.

- 1. L'assetto idrogeologico del territorio del comune di Pray, la cui definizione è propedeutica al processo di pianificazione e alle scelte urbanistiche ed alla prevenzione del rischio, deriva dalla interazione dei vincoli disposti ai sensi del RD 30.12.1923 n. 3267, art. 1, sulla base della perimetrazione operata dal CFS in data 23.06.1957, con le modalità e procedure di cui alla LR 56/77 smi, art. 30, ed alla LR 45/89, con particolare riferimento alla Circolare PGR 8.5.1996 n.7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" (BUR 15-05-1996, n.20) ed al "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)", di cui alla L 183/89, art.17, comma 6ter, in relazione alla Deliberazione n.18 del 26.04.2001 "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti" del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
- 2. Il PRGC recepisce l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Pray, così come definito negli elaborati "*Studi geologico-tecnici inerenti le verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica del PRGC ai sensi della circolare n. 7/LAP/1996 per l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAF*" e "*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica*", Tavola n. G7b, scala 1/5.000, 15/03/2016 , specificando agli articoli seguenti la disciplina di intervento e di uso del suolo relativa ad ogni porzione del territorio comunale in cui, per ragioni di instabilità dei versanti, di squilibrio nel regime delle acque, di negatività delle caratteristiche geotecniche dei terreni, gli interventi devono essere assoggettati a vincoli specifici.
- 3. I soggetti attuatori sono comunque tenuti ad adeguare gli interventi alle condizioni del suolo al momento dell'intervento stesso, indipendentemente dal regime prescrittivo o normativo vigente sull'area interessata, derivato dalla classificazione delle condizioni di pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio, con riferimento alla citata Circolare PGR 8.5.1996 n.7/LAP "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*", così come aggiornate dalla DGR 0./04.2014, n.64-7417, con particolare riguardo a ciò che attiene al concetto di "*carico antropico*" ed alle integrazioni di cui alla LR 56/77smi, art. 31, di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.2.2 Vincolo di inedificabilità totale (V1)

Art. 4.2.2 Classe d'idoneità alla utilizzazione urbanistica II (2)

- 1. Il vincolo di inedificabilità totale (V1) riguarda generalmente aree inedificate, interessate da frane, cedimenti del terreno, faglie o frane non stabilizzate, precarie condizioni di stabilità dei pendii, oppure aree con profonde modificazioni di carattere antropico quali cave o discariche, oppure aree esondabili di fondovalle, conoidi attivi e comunque non incisi, tratti soggetti ad erosione torrentizia, fasce di rispetto dei corsi d'acqua (vedi al successivo art. 4.4.3), individuate nelle cartografie, degli allegati geologici di PRGC, con la Classe di edificabilità dei suoli 5.
- 2. In tali aree sono ammissibili, oltre alle attività culturali, esclusivamente interventi di recupero ambientale.
Sono pertanto vietate nuove opere, costruzioni e movimenti di terra.
Sono consentiti, in via eccezionale, interventi di pubblica utilità, con riferimento alla LR 56/77 smi, art. 31, ed a seguito di rigorosi accertamenti geognostici che consentano di predisporre gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi con requisiti di sicurezza propria e con l'obiettivo prioritario di non aggravare la situazione di rischio esistente:
 - a) opere relative alle sistemazioni idrogeologiche, alla regimazione e all'utilizzo delle acque;
 - b) opere di contenimento e consolidamento dei versanti;
 - c) opere relative alla viabilità, alle telecomunicazioni ed alla produzione e trasporto dell'energia, non altrimenti localizzabili;
 - d) attività estrattive autorizzate ai sensi della LR 69/78 smi;

- 1. La Classe d'idoneità alla utilizzazione urbanistica II (due) individua porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica (debole acclività, presenza di terreni aventi scadenti requisiti geotecnici, falda sub affiorante)

e) strade al servizio di attività agro-silvo-pastorali ed estrattive, autorizzate ai sensi della LR 57/78 smi.

Art. 4.2.3 **Vincolo di edificabilità parziale (V2)**

1. Il vincolo di edificabilità parziale (V2) riguarda aree che presentano sfavorevoli condizioni litologiche e morfologiche, potenzialmente soggette a dissesti, ed aree esondabili a seguito di eventi meteorologici di straordinaria intensità, individuate nelle cartografie, degli allegati geologici di PRGC, con la Classe di edificabilità dei suoli 4.
2. In tali aree ogni intervento, se ammissibile, deve essere preceduto da adeguati accertamenti geognostici; le nuove opere o nuove costruzioni potranno essere ammesse solo a seguito della realizzazione dei necessari interventi di sistemazione idrogeologica, di contenimento e di consolidamento dei versanti.
3. Fino alla realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica, di contenimento e consolidamento dei versanti, di cui al comma precedente, sono ammissibili i soli interventi previsti alla LR 56/77 smi, art. 31, come specificato al precedente art. 4.2.2 NTA.

Art. 4.2.4 **Vincolo di edificabilità condizionata (V3)**

1. Il vincolo di edificabilità condizionata (V3) riguarda aree interessate da conoidi alluvionali poco incisi, accumuli detritici di versante non stabilizzati, ristagni d'acqua, aree acclivi con copertura di alterazione superficiale, e aree in cui le condizioni morfologiche ed idrogeologiche possono dare luogo a limitati dissesti, individuate nelle cartografie, degli allegati geologici di PRGC, con le Classi di edificabilità dei suoli 2 e 3.
2. In tali aree ogni intervento, di nuovo impianto o di ampliamento dell'esistente, se ammissibile, deve essere preceduto da adeguati accertamenti geognostici.
3. Gli elaborati progettuali, allegati alla richiesta di concessione, dovranno contenere le indicazioni in merito alle prescrizioni derivate dagli accertamenti di cui al comma precedente, ai conseguenti accorgimenti tecnici da adottare ed alle eventuali opere di sistemazione idrogeologica da predisporre.

possono essere agevolmente superate adottando gli accorgimenti tecnici di cui al DM LL.PP. 11/03/1988 smi nella predisposizione dei singoli interventi.

2. Gli interventi che comportano, per la loro realizzazione, modificazioni morfologiche delle aree circostanti al lotto di pertinenza dell'intervento stesso, quali ad esempio la realizzazione dei necessari interventi di sistemazione idrogeologica, di contenimento e di consolidamento dei versanti, non potranno in alcun modo incidere negativamente con opere permanenti su dette aree limitrofe né condizionarne la capacità edificatoria.

Art. 4.2.3 **Classe d'idoneità alla utilizzazione urbanistica III (3)**

1. La Classe d'idoneità alla utilizzazione urbanistica III (tre) è ripartita, ai commi successivi, in ulteriori sottoclassi per meglio evidenziare la natura dei fattori di rischio che caratterizzano le parti non urbanizzate del territorio.
2. La Classe d'idoneità III-A1 definisce porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree inondabili prevalentemente da acque ad alta energia e secondariamente da apporti di bassa energia).
3. La Classe d'idoneità III-A2 definisce porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree localizzate su pendii acclivi o molto acclivi, potenzialmente dissestabili, aree che possono essere interessate o risentire di dissesti che insistono su aree contigue).
4. La Classe d'idoneità III-A2-Frane definisce porzioni di territorio interessate da dissesti gravitativi attivi ed è, per trattamento normativo, omogenea alla Classe d'idoneità III-A2 di cui al precedente comma 3.
5. La Classe d'idoneità III-B2 definisce porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree prossime a potenziali sentieri di valanga o a settori dissestati, aree inondabili prevalentemente da acque di bassa energia e secondariamente da apporti ad alta energia o comunque prossime ad aree coinvolgibili da dinamiche idrauliche) sono comunque tali da richiedere interventi di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio esistente mentre, in assenza e fino al loro completamento, sono consentiti esclusivamente interventi edilizi che non aumentino il carico antropico quali la Manutenzione Ordinaria (MO), la Manutenzione Straordinaria (MS), il Restauro (R) ed il Risanamento Conservativo (RC) di cui all' art. 2.2.2 e sgg. delle presenti NTA.
6. La Classe d'idoneità III-B3 definisce porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree inondabili prevalentemente da acque di bassa energia e secondariamente da apporti ad alta energia) sono comunque tali da richiedere interventi di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio

CAPITOLO 3° TUTELA AMBIENTALE

Art. 4.3.1 Aree di valore ambientale e paesaggistico (V4)

1. Per Aree di valore ambientale e paesaggistico (V4) si intendono le parti di territorio, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC, di particolare pregio ambientale e paesaggistico;
2. Nell'ambito delle aree così individuate e classificate, sono vietate le nuove costruzioni, le modificazioni d'uso del suolo di cui all'art. 2.3.1 NTA, le nuove recinzioni e ogni altro tipo di manufatto, salvo le opere di bonifica del suolo e l'installazione di opere di urbanizzazione e di reti tecnologiche, nel rispetto comunque dei valori ambientali e con l'obbligo di ripristino delle condizioni preesistenti all'intervento.
3. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art. 2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente PRGC.
I muri di contenimento o altri manufatti esistenti alla data di adozione del PRGC, sono assoggettabili a soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.
4. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art. 2.2.2 e sgg. NTA.
5. In tali aree l'abbattimento e l'indebolimento di alberi è regolato dalla LR 57/79 smi, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 56, comma 8.

Art. 4.3.2 Parchi privati di valore ambientale (V5)

1. Per Parchi privati di valore ambientale (V5) si intendono le aree, organizzate a parco, di pregio paesistico, ambientale, naturalistico, puntualmente individuate nelle tavole di PRGC, di pertinenza esclusiva di edifici privati e caratterizzate dalla presenza di impianti colturali, attrezzature ed essenze vegetali da salvaguardare.
2. Sugli edifici esistenti, nell'ambito di tali aree , sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art. 2.2.2 e sgg. NTA.
3. In tali aree, è fatto divieto di procedere all'abbattimento di alberi ed alla modificazione degli impianti colturali, se non in casi eccezionali espressamente autorizzati in base alla normativa vigente e con obbligo della sostituzione delle essenze abbattute con altre analoghe

esistente mentre,in assenza e fino al loro completamento, sono consentiti esclusivamente interventi edilizi che non aumentino il carico antropico quali la Manutenzione Ordinaria (MO), la Manutenzione Straordinaria (MS), il Restauro (R) ed il Risanamento Conservativo (RC) di cui all’ art. 2.2.2 e sgg. delle presenti NTA; a seguito della realizzazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica, sarà consentito un limitato incremento del carico antropico.

7. La Classe d’idoneità III-B4 definisce porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree inondabili prevalentemente da acque di bassa energia) sono comunque tali da richiedere interventi di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio esistente mentre in assenza e fino al loro completamento sono consentiti esclusivamente interventi edilizi che non aumentino il carico antropico quali la Manutenzione Ordinaria (MO), la Manutenzione Straordinaria (MS), il Restauro (R) ed il Risanamento Conservativo (RC) di cui all’ art. 2.2.2 e sgg. delle presenti NTA; anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica, indispensabili per la difesa del patrimonio esistente, non sarà consentito alcun incremento del carico antropico.
8. Nelle porzioni di territorio definite con la Classe d’idoneità alla utilizzazione urbanistica III (tre), di cui al presente articolo, la realizzazione di opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, fa riferimento alla LR 56/77 smi, art. 31.

.Art. 4.3.3 **Aree di particolare interesse ambientale**

1. Sono definite Aree di particolare interesse ambientale le parti di territorio, anche non cartograficamente individuate, definite ai sensi della Legge 431/85, art. 1, e della LR 56/77 smi, art. 9.
2. Il PRGC individua puntualmente un' Area di particolare interesse ambientale nelle parti di territorio interessate dal costituendo Parco Naturale delle Rive Rosse e del Dosso di San Bernardo.
3. L'attuazione di ogni intervento che possa modificare o alterare lo stato fisico o l'aspetto di tali luoghi, è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi della L 1497/39 e della LR 20/89, artt. 10, 11 e 12.
4. Con l'adozione di Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni, o di Piani Paesistici di cui all'art.9, comma 4, della LR 56/77 smi, le prescrizioni ivi contenute diventeranno immediatamente prevalenti sulla disciplina normativa comunale.

CAPITOLO 3° TUTELA AMBIENTALE

Art. 4.3.1 **Aree di valore ambientale e paesaggistico (V4)**

1. **Le aree del territorio comunale definite di particolare pregio ambientale e paesaggistico sono puntualmente individuate nella cartografia di PRGC con la sigla identificativa V4.**
2. Nell'ambito delle aree così classificate e individuate, sono vietate le nuove costruzioni, le modificazioni d'uso del suolo di cui all'art. 2.3.1 NTA, le nuove recinzioni e ogni altro tipo di manufatto, salvo le opere di bonifica del suolo e l'installazione di opere di urbanizzazione e di reti tecnologiche, nel rispetto comunque dei valori ambientali e con l'obbligo di ripristino delle condizioni preesistenti all'intervento.
3. Le recinzioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui all'art. 2.4.3 NTA, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente PRGC.
I muri di contenimento o altri manufatti esistenti alla data di adozione del PRGC, sono assoggettabili a soli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO); eventuali sostituzioni dovranno avvenire con il reimpiego dei materiali originari o comunque della stessa natura e qualità.
4. Gli edifici esistenti nelle aree individuate possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art. 2.2.2 e sgg. NTA.

Art. 4.3.2 **Parchi privati di valore ambientale (V5)**

1. Le aree del territorio comunale organizzate a parco, di pregio paesistico, ambientale e naturalistico, di pertinenza esclusiva di edifici privati e caratterizzate dalla presenza di impianti colturali, attrezzature ed essenze vegetali da salvaguardare, sono puntualmente individuate nella cartografia di PRGC con la sigla identificativa V5.
2. Sugli edifici esistenti, nell'ambito di tali aree , sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R) e Risanamento Conservativo (RC), secondo quanto previsto all'art. 2.2.2 e sgg. NTA.
3. In tali aree, è fatto divieto di procedere all'abbattimento di alberi ed alla modificazione degli impianti colturali, se non in casi eccezionali espressamente autorizzati in base alla normativa vigente e con obbligo della sostituzione delle essenze abbattute con altre analoghe

CAPITOLO 4° FASCE DI RISPETTO

Art. 4.4.1 Fascia di rispetto degli impianti urbani

1. Il PRGC definisce, ai sensi del TU delle Leggi Sanitarie 1265/34 smi, art. 338, e di quanto indicato alla LR 56/77 smi, art. 27, comma 5, una fascia di rispetto della profondità di ml 150 attorno agli impianti cimiteriali.
2. In tale fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC) e di Ristrutturazione Edilizia senza aumento di volume (Tipo A); sono ammesse la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, e di colture arboree industriali.
4. Per gli edifici rurali ad uso residenziale esistenti, ricadenti nella fascia di cui al comma 1, sono ammessi, per sistemazioni igieniche e tecniche, aumenti di volume fino al 20% del Volume (V) preesistente con riferimento alla LR 56/77 smi, art. 27, comma 12.

Art. 4.4.2 Fascia di rispetto da opere di captazione acqua potabile

1. Il PRGC definisce, ai sensi del DPR 236/88, artt. 4 e sgg., e della LR 56/77 smi, art. 27, comma 7, una fascia di rispetto della profondità di ml 200 dalle opere di captazione (sorgenti, fontanili, pozzi, punti di presa) delle acque destinate al consumo umano.
2. Il PRGC definisce, inoltre, una fascia di rispetto della profondità di ml 30, misurata a raggio dal centro dell'impianto considerato, dalle vasche di accumulo di acque potabili.
3. Il citato DPR 236/88, definisce delle Aree di salvaguardia dai punti di captazione delle risorse idriche così suddivise:
a) Zona di tutela assoluta (art. 5) di raggio non inferiore a ml 10;
b) Zona di rispetto (art. 6) di raggio non inferiore a ml 200, di cui al comma 1;
c) Zona di protezione (art. 7) da definire in relazione alla destinazione d'uso del territorio interessato.
4. Nelle aree sottoposte alla fascia di rispetto, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamenti o sopraelevazioni su edifici esistenti; sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), di Manutenzione Straordinaria (MS), di Restauro (R) e di Risanamento Conservativo (RC) su edifici esistenti.

CAPITOLO 4° FASCE DI RISPETTO

Art. 4.4.1 Fascia di rispetto degli impianti urbani

1. Il PRGC definisce, ai sensi del TU delle Leggi Sanitarie RD 1265/34 smi, art. 338, con riferimento alla LR 15/11, art. 9, e di quanto indicato alla LR 56/77 smi, art. 27, comma 5, una fascia di rispetto della profondità di ml 150 attorno agli impianti cimiteriali.
2. In tale fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC) e di Ristrutturazione Edilizia senza aumento di volume (Tipo A); sono ammesse la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, e di colture arboree industriali.
4. Per gli edifici rurali ad uso residenziale esistenti, ricadenti nella fascia di cui al comma 1, sono ammessi, per sistemazioni igieniche e tecniche, aumenti di volume fino al 20% del Volume (V) preesistente con riferimento alla LR 56/77 smi, art. 27, comma 12.

Art. 4.4.2 Fascia di rispetto da opere di captazione acqua potabile

1. Il PRGC definisce, ai sensi del Dlgs 152/06 smi, art.94, della determinazione 254/2004 della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte e della LR 56/77 smi, art. 27, comma 7, una fascia di rispetto dalle opere di captazione (sorgenti, fontanili, pozzi, punti di presa) delle acque destinate al consumo umano.
2. In tale fascia di rispetto sono definite delle Aree di salvaguardia dai punti di captazione delle risorse idriche così suddivise:
a) Zona di tutela assoluta con di raggio non inferiore a ml 10 dalla captazione;
b) Zona di rispetto ristretta, determinata con criterio cronologico;
c) Zona di rispetto allargata, determinata con criterio cronologico.
3. Il PRGC definisce, inoltre, una fascia di rispetto della profondità di ml 30, misurata a raggio dal centro dell'impianto considerato, dalle vasche di accumulo di acque potabili.
4. Nelle aree sottoposte alla fascia di rispetto, di cui al presente articolo, le limitazioni all'uso del suolo e le modalità di intervento sono disciplinate dal Regolamento Regionale 11.12.2006 n.15/R, art.6.

5. In detta fascia sono inoltre vietate le modificazioni d'uso del suolo, di cui all'art. 2.3.2 NTA, le nuove recinzioni ed ogni altro manufatto, salvo il passaggio di opere di urbanizzazione a rete con l'esclusione delle reti fognarie.
6. Nelle aree sottoposte alla fascia di rispetto, di cui al DPR 236/88, art. 6, e con riferimento al comma 1 del presente articolo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
- a) dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, di reflui, di prodotti, di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli,
 - l) impianti di trattamento dei rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
- In tali zone, inoltre, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
7. L'eventuale ampliamento della Zona di tutela assoluta e/o la riduzione della Zona di rispetto e la definizione della Zona di protezione, previsti dal citato DPR 236/88 e deliberati dalla Giunta Regionale sentita la USSL competente, comporteranno la modifica automatica di quanto previsto al presente articolo senza costituire procedura di variante al PRGC.

Art. 4.4.3 **Fascia di rispetto dei corsi d'acqua**

1. Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 29, una fascia di rispetto inedificabile lungo le sponde dei corsi d'acqua, dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide, della profondità di ml 15, dal limite demaniale o dal limite della fascia direttamente asservita nel caso di canali privati.
2. In tale fascia di rispetto è vietata ogni nuova edificazione, oltretché le relative opere di urbanizzazione; per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC).
3. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole,

5. In detta fascia sono inoltre vietate le modificazioni d'uso del suolo, di cui all'art. 2.3.2 NTA, le nuove recinzioni ed ogni altro manufatto, salvo il passaggio di opere di urbanizzazione a rete con l'esclusione delle reti fognarie.
6. Nelle aree sottoposte alla fascia di rispetto, di cui al **Dlgs 152/06 smi, art. 94**, e con riferimento al comma 1 del presente articolo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
- a) dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, di reflui, di prodotti, di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli,
 - l) impianti di trattamento dei rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
- In tali zone, inoltre, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
7. L'eventuale ampliamento della Zona di tutela assoluta e/o la riduzione della Zona di rispetto e la definizione della Zona di protezione, previsti dal citato DPR 236/88 e deliberati dalla Giunta Regionale sentita la USSL competente, comporteranno la modifica automatica di quanto previsto al presente articolo senza costituire procedura di variante al PRGC.

Art. 4.4.3 **Fascia di rispetto dei corsi d'acqua**

1. **Lungo le sponde dei fiumi, dei torrenti e dei canali, puntualmente individuati nel PRGC, ai sensi della LR 56/77smi, art.29, “... è vietata ogni nuova edificazione oltretché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita”.**
2. **Il PRGC definisce, lungo i corsi d’acqua demaniali e pubblici (come puntualmente individuati alla Tav. 8 degli “Studi geologico-tecnici inerenti verfiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica del PRGC ai sensi della Circolare n.7/LAP/1996”, gennaio 2016) una fascia di rispetto inedificabile della profondità di ml 10, entro la quale gli interventi previsti sono subordinati alle disposizioni del Testo Unico di Polizia Idraulica (RD n.523/1904); per le aree di fascia dei restanti corsi d’acqua valgono le norme definite per la Classe d’idoneità III-A1 (di cui al precedente art.4.2.3, comma 2, NTA).**

la realizzazione di parcheggi pubblici e di attrezzature sportive collegate con i corsi e gli specchi d'acqua.

4. Le norme suddette non si applicano nell'ambito degli abitati esistenti, puntualmente perimetrati dal PRGC, se difesi da adeguate opere di protezione spondale dei corsi d'acqua.

Art. 4.4.4 Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali

1. Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 29, una fascia di rispetto a protezione dei nastri e degli incroci stradali, per garantire la visibilità, gli ampliamenti di corsia e l'eventuale inserimento di nuovi allacciamenti viari, ai sensi del DM 1404/68, artt. 4 e 5, e delle integrazioni contenute nel DL 285/92 smi, artt. 16 e 18; la profondità di tale fascia varia a seconda del tipo di strada e dell'ambito urbanistico considerato, con riferimento alle norme contenute nell'art. 3.2.8 NTA.
2. In tale fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni ; per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC) e Ristrutturazione Edilizia senza aumento di volume (Tipo A).
3. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde (con le precisazioni di cui al successivo comma 6), conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, la realizzazione di parcheggi pubblici.
4. Sono ammessi, a titolo precario, impianti per la distribuzione del carburante e delle relative attrezzature (cabine e pensiline), localizzati ad intervallo minimo di ml 250 e posti a distanza di almeno ml 150 dalle aree residenziali circostanti; l'area di servizio del distributore dovrà essere separata dal nastro stradale con apposita aiuola spartitraffico della larghezza minima di ml 2,00.
5. Recinzioni, muri di contenimento ed accessi alla viabilità pubblica sono normati agli artt. 2.4.3 e sgg. NTA.
6. Nelle fasce di rispetto, fuori dai centri abitati, la distanza da rispettare dal confine stradale, con rif. al DPR 495/92 smi, art.26, per impiantare lateralmente alla strada:
- a) alberi, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6,00;
 - b) siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a ml 1,00 sul terreno non può essere inferiore a ml 1,00;
 - c) recinzioni non superiori a ml 1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo, non può essere inferiore a ml 1,00;

3. Per gli edifici esistenti in tale fascia di rispetto sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC).
3. Sono consentiti la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, la realizzazione di parcheggi pubblici e di attrezzature sportive collegate con i corsi e gli specchi d'acqua.
4. Le norme suddette non si applicano nell'ambito degli abitati esistenti, puntualmente perimetrati dal PRGC, se difesi da adeguate opere di protezione spondale dei corsi d'acqua.
5. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di intubamento di tutti i corsi d'acqua, senza possibilità di deroga così come previsto dal Dlgs n. 152/99, art. 41, e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), Norme di attuazione, art. 21.
6. Inoltre, con riferimento alla CPGR 7/LAP/96 punto 3, su tutto il territorio comunale:
- a) è vietata la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, non è ammessa in nessun caso;
 - b) le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo "a piene rive" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
 - c) sono vietate le occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua ed in particolare delle zone di testata con riporti di ogni tipo;
 - d) deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, a fini ispettivi e manutentivi delle sponde dei corsi d'acqua arginati e delle opere idrauliche.

Art. 4.4.4 Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali

1. Il PRGC definisce, ai sensi della LR 56/77 smi, art. 29, una fascia di rispetto a protezione dei nastri e degli incroci stradali, per garantire la visibilità, gli ampliamenti di corsia e l'eventuale inserimento di nuovi allacciamenti viari, ai sensi del DM 1404/68, artt. 4 e 5, e delle integrazioni contenute nel DL 285/92 smi, artt. 16 e 18; la profondità di tale fascia varia a seconda del tipo di strada e dell'ambito urbanistico considerato, con riferimento alle norme contenute nell'art. 3.2.8 NTA.
2. In tale fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni ; per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di Manutenzione ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (R), Risanamento Conservativo (RC) e Ristrutturazione Edilizia senza aumento di volume (Tipo A).